



**TRIBUNALE DI ANCONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al **5.9.2024**; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa; viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 2.9.2024; ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nella causa n. [REDACTED] Lav.

TRA

[REDACTED]
rappresentato e difeso dall'avv. Adelfio e dall'avv. Arnone, giusta procura posta allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il loro [REDACTED] indirizzi di posta elettronica certificata

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] ■
RICORRENTE

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE**

IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE

rappresentato e difeso dal funzionario delegato ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c.;
RESISTENTE

OGGETTO: beneficio annuale di Euro 500,00 annui previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La ricorrente, in servizio al momento del deposito del ricorso con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2023/2024, allega di avere prestato anche negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 attività di docente con contratto a termine senza fruire del beneficio di Euro 500,00 previsto dall'art. 1 legge 107/2015 per la formazione e l'aggiornamento del personale docente. Ritiene che la normativa italiana, che limita soltanto al personale docente di ruolo il beneficio, violi il principio di non

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[REDACTED]

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa:

- 1) In parziale accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di [REDACTED] all'attivazione della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione con assegnazione in essa delle somme spettanti per l'a.s. 2022/2023, 2023/24 da fruire con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo;
- 2) Rigetta per il resto il ricorso;
- 3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna il Ministero dell'istruzione e del merito a rifondere a Marini Sara la residua metà che liquida in [REDACTED] professionale ed Euro [REDACTED] per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Così deciso in Ancona, il 06.09.2024 all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 05.09.2024.

IL GIUDICE

(dr.ssa Tania De Antoniis)

(Atto sottoscritto digitalmente)